



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - *Edilizia Pubblica – Espropri – Lavori Pubblici – Ambiente – Mobilità – Manutenzione – Protezione civile*

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA MORTUARIA
ED ILLUMINAZIONE VOTIVA
E
AFFISSIONE DEGLI ANNUNCI FUNEBRI
SUGLI SPAZI COMUNALI**

Approvato con delibera Consiglio comunale n. _____ del _____



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - Edilizia Pubblica - Espropri - Lavori Pubblici - Ambiente - Mobilità - Manutenzione - Protezione civile

INDICE

ART	OGGETTO	PAG
	<u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>	
1	Ambito di applicazione	2
2	Competenze	4
3	Responsabilità	5
4	Servizi gratuiti a pagamento	5
5	Atti a disposizione del pubblico	6
6	Semplificazione delle procedure	7
7	Depositi di osservazione obitori e camere mortuarie	8
8	Deposizione della salma nel feretro	9
9	Tipologie di feretri	9
10	Caratteristiche tecniche dei contenitori dei resti mortali	10
11	Autorizzazione al seppellimento	10
12	Verifica e chiusura del feretro	11
13	Piastrina di riconoscimento	11
	<u>TRASPORTI FUNEBRI E ONORANZE FUNEBRI</u>	
14	Servizio di trasporti funebri	11
15	Autorizzazione al trasporto funebre	11
16	Modalità del trasporto e percorso	12
17	Autofunebri	13
18	Trasferimento salme - Disposizioni generali	13
19	Trasferimento di salme dal luogo di decesso ad altro luogo	14
20	Trasporto deceduti per malattie infettive - diffuse o portatori radioattività	14
21	Trasporto da e per altri comuni	14
22	Trasporti in luogo diverso dal cimitero	15
23	Trasporti all'estero o dall'estero	15
24	Trasporto di ceneri e resti	16
25	Procedure per trasporto di resti mortali	17
26	Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio	17
27	Autorizzazioni per l'esercizio di pompe funebri	17
28	Divieti	18
29	Idoneità di veicoli e locali	18
30	Incaricato del trasporto	18
31	Competenze e tariffe	18
32	Ammissione dei cimiteri	19
33	Reparti speciali	20
34	Deposito provvisorio	20
35	Ossario comune	21
36	Cinerario comune	21
37	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	21
38	Disposizioni generali e PRGC	21
39	Inumazione	22



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - Edilizia Pubblica – Espropri – Lavori Pubblici – Ambiente – Mobilità – Manutenzione - Protezione civile

40	Cippo	22
41	Tumulazione	23
42	Avvisi di scadenza	23
43	Esumazioni ed Estumulazioni ordinarie e straordinarie	23
44	Esumazioni ordinarie	23
45	Esumazioni straordinarie	23
46	Oggetti da recuperare	24
47	Installazione e disponibilità dei materiali	24
48	Ingressi nei cimiteri	25
49	Cremazione	25
50	Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	25
51	Urne cinerarie	26
<u>CONCESSIONI</u>		
52	Concessione cimiteriale – disposizioni generali	26
53	Durata delle concessioni	27
54	Modalità di concessione	28
55	Diritto d'uso delle sepolture	28
56	Subentri	29
57	Rinuncia alla concessione	29
58	Estinzione	29
59	Revoca	30
60	Decadenza	30
61	Obblighi di manutenzione	31
62	Progettazione e termini per la costruzione di sepolture private	31
<u>ILLUMINAZIONE VOTIVA</u>		
63	Gestione del servizio	32
64	Domanda di abbonamento durata – scadenza - tariffa	32
65	Lavori di manutenzione	33
66	Interruzioni o sospensioni di corrente	33
67	Divieti	33
68	Riserva	33
69	Reclami	34
70	Decesso del titolare del contratto : variazione intestazione	34
<u>AFFISSIONE DEGLI ANNUNCI FUNEBRI SUGLI SPAZI COMUNALI</u>		
71	Luoghi di affissione	
72	Modalità di affissione e defissione	
73	Pagamento del diritto	
74	Divieto di pubblicità	35
75	Sanzioni	35
<u>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</u>		
76	Efficacia della normativa regolamentare	36
77	Norme incompatibili	36
78	sanzioni	36



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - Edilizia Pubblica - Espropri - Lavori Pubblici - Ambiente - Mobilità - Manutenzione - Protezione civile

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina in conformità alle seguenti disposizioni i servizi in ambito comunale inerenti la polizia mortuaria:
 - Titolo VI del T.U.LL.SS. 27/07/1934 e s.m.i.,
 - D.P.R. 10/09/1990, n.285 e s.m.i.
 - DM del 30/03/1998
 - Circolare del Ministero della Sanità n. 10/98
 - D.L. n. 392/2000 art. 1 co. 7/bis convertito con Legge 28/02/2001 n. 26 e s.m.i.
 - D.M. 01,07,2002
 - Legge 30/03/2001 n. 130 e s.m.i.
 - DPR 15/07/2003 n. 254;
 - D.Lgs 81 del 19.04.2008;
2. Si intendo per servizi quelli relativi:
 - a. alla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi;
 - b. ai trasporti e onoranze funebri,
 - c. alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza,
 - d. alla costruzione di sepolcri privati,
 - e. alla cremazione,
 - f. al servizio illuminazione elettrica votiva ed in genere ad ogni diversa attività connessa con la cessazione della vita e la custodia delle salme;
 - g. alla manutenzione delle aree pertinenziali interne ed esterne del Cimitero Comunale (zone a verde interne ed esterne, Parcheggi esterni ecc.) come delimitati dalla allegata planimetria;
 - h. alla manutenzione dei muri perimetrali, dei locali ed edifici pertinenziali interni e esterni, comunque a servizio del Cimitero Comunale;
3. Le presenti norme hanno efficacia in tutto il territorio del Comune di Bassano Romano (VT).

Articolo 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono gestiti direttamente in economia, ovvero il Comune provvede nelle forme di gestione riconosciute dalla legge in materia di servizi, ovvero anche tramite la Concessione di LL.PP., ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. Le funzioni e l'organizzazione in materia di polizia mortuaria sono così organizzate:



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - Edilizia Pubblica – Espropri – Lavori Pubblici – Ambiente – Mobilità – Manutenzione - Protezione civile

- ▶ l'Ufficio di Anagrafe e Stato Civile per la tenuta dei registri e per l'espletamento di tutte le funzioni di Polizia Mortuaria, di concerto con il Comando di Polizia Locale;
- ▶ l'Ufficio Segreteria per la stipula dei contratti, il pagamento di tariffe, oneri e diritti ed il controllo delle scadenze delle concessioni/autorizzazioni;
- ▶ l'Ufficio Tecnico LL.PP. per i lavori di carattere edilizio e la vigilanza tecnica di questi;
- ▶ Il Comando di Polizia Locale per il servizio di ispezione e la Polizia Mortuaria di concerto ove esistente e con l'Ufficio Anagrafe e Stato Civile;
- ▶ l'Ufficio Tecnico Urbanistica-Edilizia Privata per il rilascio dei relativi Permessi di Costruire per la realizzazione dei manufatti privati;

Articolo 3 - Responsabilità

1. Il Comune adotta le misure idonee a prevenire situazioni di pericolo a persone e cose all'interno dei cimiteri e non assume responsabilità per atti dannosi commessi da persone estranee al suo servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto nel Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che il fatto non rilevi penalmente.

Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti tutti i servizi cimiteriali e funerari di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente dichiarati gratuiti dalla legge e specificati inoltre dal presente Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi la visita necroscopica e il servizio di osservazione dei cadaveri;
3. Per quanto attiene persone defunte e familiari/aventi titolo del defunto, se esistenti, riconosciuti dal Servizio Sociale Comunale in condizioni di disagio economico, i costi relativi al funerale (inteso come fornitura di feretro – trasporto – sepoltura) sono determinati secondo quanto previsto dal vigente "Regolamento degli interventi di assistenza economica e di solidarietà civica a favore delle famiglie e delle persone", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del
4. La fornitura con le operazioni connesse del feretro, o l'inumazione di salme di persone indigenti ovvero se esistenti, di familiari/aventi titolo che non risultino in grado di sostenere la spesa ai sensi del successivo art.8, (qualificati "indigenti" come previsto dal regolamento di cui alla delibera del C.C.n. del, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico. L'individuazione dei servizi gratuiti o a pagamento indicati dal presente regolamento, può essere modificata solo dal Consiglio Comunale.
5. Tutti gli altri servizi/operazioni sono sottoposti al pagamento delle tariffe che sono definite attraverso una "tabella tariffaria dei servizi cimiteriali a domanda " determinata con atto della giunta



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - Edilizia Pubblica – Espropri – Lavori Pubblici – Ambiente – Mobilità – Manutenzione - Protezione civile

comunale sulla base dell'esito della gara per l'affidamento del servizio, da espletare sulla base delle norme vigenti.

6. Le tariffe della "tabella tariffaria dei servizi cimiteriali a domanda" saranno determinate sulla base dell'effettivo loro costo complessivo e del tempo e complessità dei servizi, atti, archiviazioni, ecc. come definiti e dettagliati dalle stesse;
7. Sulla scelta dei servizi compresi nel presente regolamento vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa in modo evidente e incontrovertibile.
8. In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità:
 1. il coniuge non separato o divorziato;
 2. i figli;
 3. i genitori;
 4. altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario.
 5. Il convivente potrà essere equiparato al coniuge caso per caso, sulla base di specifica disposizione del Sindaco. In caso di dubbi sulla volontà prevalente, deciderà il Sindaco o suo delegato con atto motivato.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del D.P.R. n.285/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche al fine di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono, inoltre, tenuti ben visibili al pubblico negli uffici di cui al comma precedente oltre che nel cimitero in apposite bacheche poste in prossimità dell'ingresso/i principali.

- ▶ l'orario di apertura e chiusura;
- ▶ l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- ▶ l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- ▶ l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- ▶ ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.08.1990, n.241 e s.m.i..



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - Edilizia Pubblica – Espropri – Lavori Pubblici – Ambiente – Mobilità – Manutenzione - Protezione civile

Articolo 6 - Semplificazione delle procedure

1. Il Responsabile incaricato dal Sindaco alla organizzazione ed al regolare il funzionamento dei Servizi Cimiteriali e funerari, oltre che far rispettare le disposizioni del presente regolamento e della normativa e disposizioni cogenti in materia, adotterà nell'ambito delle norme vigenti tutte le possibili soluzioni atte a garantire un veloce espletamento delle pratiche con utilizzo dell'autodichiarazione e dell'autocertificazione, di spedizioni al domicilio del cittadino ovvero anche attraverso l'uso strumenti informatici (mail,pec,sito istituzionale) ai sensi del D.lgs. 82/2005 , non solo per fornire indicazioni sul servizio ma anche per consentire l'esecuzione di richieste, prenotazioni, reclami, ovvero pagamenti dei servizi stessi.
A tale obiettivo sono obbligati attendere anche eventuali Concessionari di gestioni e/o servizi cimiteriali - funerari (es. Concessione di Lavori Pubblici o Global Service, ecc.).
2. Il Responsabile curerà la verifica delle notizie pervenute con la procedura della autocertificazione e autodichiarazione con metodicità e periodicità anche attraverso verifiche a campione.
Saranno adottate le metodologie automatiche di acquisizione della documentazione, archiviazione, ecc.. Dovranno essere puntualmente e prontamente sanzionati gli illeciti e le dichiarazioni mendaci ai termini della legge.

Articolo 7 - Depositi di osservazione obitori e camere mortuarie

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio nell'ambito del cimitero o in altra ubicazione.
2. Ogni cimitero è dotato di Cappella cimiteriale per consentire lo svolgimento dell'esequie nel caso sia richiesto, o nei casi di avversità metereologica (pioggia, ecc.), oltre che alle funzioni eventuali previste dalla normativa nazionale.
3. L'eventuale necessità di sosta del feretro può avvenire nei seguenti casi :
 - ▶ quando si prolungano i tempi di pompa funebre e/o seppellimento, a causa dell'ora tarda del suo arrivo rispetto gli orari stabiliti di apertura/chiusura dei cimiteri e quindi delle attività lavorative connesse;
 - ▶ quando non è possibile procedere alla sepoltura per avversità metereologiche gravi.
 - ▶ Il feretro potrà essere depositato solo nella Cappella Cimiteriale o nella camera mortuaria.
 - ▶ I costi di trasferimento e deposito del feretro sono a carico dei familiari i quali saranno obbligati a ritirarlo per l'esecuzione della sepoltura prevista.
 - ▶ Nel caso in cui il feretro non dovesse essere ritirato e destinato alla prevista sepoltura da parte dei familiari, in seguito all'idonea attivazione di tempestivo avviso indirizzato ai familiari/aventi titolo del defunto, entro e non oltre 72 ore dall'arrivo della salma nel cimitero, il Servizio cimiteriale provvederà d'ufficio alla sepoltura in terra nel campo d'inumazione in corso d'uso nelle modalità ordinarie.
 - ▶ Verranno attivate dagli Uffici Comunali le procedure relative al recupero delle spese connesse con la diversa sepoltura.



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - Edilizia Pubblica – Espropri – Lavori Pubblici – Ambiente – Mobilità – Manutenzione - Protezione civile

3. I feretri in transito su autofunebri, nel caso in cui dovessero interrompere il viaggio di trasferimento per breve sosta d'itinerario (max 12 ore) o per sosta connessa al tardo arrivo del feretro dal luogo di decesso (max 12 ore), dovrà consentire la traslazione del feretro all'interno della camera mortuaria stessa, per il solo periodo della sosta breve; nel caso di prolungamento della sosta il feretro dovrà essere condizionato in un vano idoneamente climatizzato o in cella frigorifera; le eventuali tariffe saranno previste nella "tabella tariffaria dei servizi cimiteriali a domanda".
4. Il deposito di osservazione è destinato a ricevere e tenere in osservazione le salme di persone relativamente a:
 - ▶ morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - ▶ morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - ▶ ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
 - ▶ In ogni altro caso in cui l'Autorità competente ne disporrà il trasferimento.
5. L'obitorio è il locale destinato all'assolvimento delle seguenti funzioni:
 - ▶ mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico di cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - ▶ deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali (da attrezzare con vani refrigerati o celle frigorifere con le relative attrezzature);
 - ▶ deposito per custodia per un periodo definito di cadaveri ovvero feretri in attesa di sepoltura nel caso in cui sia previsto un trasferimento di sito di sepoltura (feretri) nel caso si sia prolungata oltre 3 giorni (72 ore) la sosta in camera mortuaria di un cadavere ovvero anche presso il luogo di decesso (un ospedale, una casa di riposo, in abitazione, ecc.);
 - ▶ svolgimento di trattamento igienico-conservativo;
 - ▶ svolgimento della tanatoprassi dei cadaveri.
6. Le sale autoptiche, in genere connesse con l'obitorio sono locali destinati all'esecuzione del riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
7. La camera mortuaria è destinata all'accoglimento temporaneo delle salme in attesa di sepoltura e può essere organizzata anche in modo da poter essere suddivisa in più salette adeguate anche per lo svolgimento complessivo o parziale a "camera o camere ardenti", garantendo sempre l'uso di legge.
8. L'eventuale realizzazione di un forno crematorio dovrà considerare l'obbligo di realizzare contestualmente anche un'attigua Camera Mortuaria, organizzata per accogliere feretri in attesa di cremazione e depositi con celle frigorifere specifiche per la conservazione di feretri (cassa con cadavere o resto mortale), utilizzabile anche per la conservazione temporanea di cadaveri o parti



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - Edilizia Pubblica – Espropri – Lavori Pubblici – Ambiente – Mobilità – Manutenzione - Protezione civile

di essi o anatomiche.

9. L'ammissione nei locali di cui ai precedenti commi 2 e 3, è autorizzata dal Sindaco o dalla pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria - Polizia di Stato - Carabinieri - altre Forze di Polizia) che ha chiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona deceduta sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato.
10. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
11. Nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva, le salme devono essere tenute in osservazione in separato locale, con divieto di accesso alle persone non autorizzate.
12. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL o suo delegato, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte ai sensi dell'art.100 del D.P.R. 13.02.1964 n.185.
13. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale avente tale funzione.

Articolo 8 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9;
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma eccetto madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 9 - Tipologie di feretri

1. La struttura e la qualità dei materiali dei feretri sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza da percorrere tra il luogo del decesso e quello del seppellimento. In relazione alle diverse tipologie i feretri dovranno avere, quindi, le caratteristiche previste dagli art.



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - Edilizia Pubblica – Espropri – Lavori Pubblici – Ambiente – Mobilità – Manutenzione - Protezione civile

30, 31, 75 e 77 del D.P.R. 285/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10 - Caratteristiche tecniche dei contenitori dei resti mortali

1. I contenitori di resti mortali devono possedere le seguenti caratteristiche per le diverse tipologie di trasporto.
2. La procedura per il confezionamento dei resti mortali a seguito di estumulazione viene equiparata, per quanto possibile, a quella a seguito di esumazione.
3. Ove non sussistano motivi ostativi di natura igienico sanitaria (sostanzialmente la presenza di parti molli) è sufficiente l'uso di contenitore di materiale biodegradabile se destinato ad inumazione o facilmente combustibile per la cremazione. Le caratteristiche del contenitore devono essere capaci, per spessore e forma, di contenere e sostenere il peso oltre che sottrarre alla vista esterna il resto mortale stesso, pertanto è possibile:
 - ▶ l'uso dell'originario feretro, ove posseda ancora tali caratteristiche;
 - ▶ l'uso di contenitore senza le caratteristiche del feretro, ma aventi quelle specificate dal Ministero, e quindi cofani di legno, anche di spessore inferiore a 20 mm., casse di cartone (cellulosa) o altro materiale biodegradabile.
 - ▶ È necessario che il contenitore di resti mortali riporti all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte, per la facile identificazione.
4. Solo nel caso che il Responsabile dei Servizi cimiteriali comunali o suo delegato, come stabilito nell'Ordinanza del Sindaco che regola le estumulazioni, abbia rilevato la presenza di parti molli è d'obbligo, per il trasporto dei resti mortali, l'uso di feretro avente le caratteristiche analoghe a quelle di trasporto di cadavere.

Articolo 11 - Autorizzazione al seppellimento

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione che l'ufficiale di stato civile rilascia in base agli atti del medico curante e del medico necroscopo.
2. Nei casi di rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali o di morte dovuta a cause non naturali il permesso di seppellimento è rilasciato dall'ufficiale di stato civile previo nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.
3. Per i prodotti abortivi e feti di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. n.285/90 e s.m.i. il permesso di seppellimento è rilasciato dalla Azienda A.S.L.



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - Edilizia Pubblica – Espropri – Lavori Pubblici – Ambiente – Mobilità – Manutenzione - Protezione civile

Articolo 12 - Verifica e chiusura del feretro

1. La chiusura del feretro è svolta direttamente dal personale delle Imprese di Pompa Funebri che provvederanno per ciascuna operazione alla redazione di autodichiarazione (autocertificazione ai sensi di legge) della sua esecuzione alla regola dell'arte con materiali e modalità idonee e previste dal DPR 285/90 e s.m.i. e sue circolari del Ministero della Sanità (Salute). Tale dichiarazione in copia originale deve essere allegata ai "documenti" del defunto da consegnare all'ingresso della salma nel cimitero di destinazione (sepoltura) una copia al Responsabile dell'U.O di Igiene e Sanità Pubblica di partenza e di arrivo del feretro.

Articolo 13 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul coperchio di ogni feretro ammesso nei cimiteri è sempre d'obbligo applicare apposita piastrina di idoneo materiale recante impressi, in modo indelebile, il nome e cognome della salma o dei resti contenuti, e le date di nascita e di morte. Per le salme destinate alla cremazione è consentita alternativamente nel rispetto della volontà espressa del defunto, la tumulazione, l' inumazione, l'affidamento ai familiari o la dispersione delle ceneri unicamente in area appositamente individuata all' interno del cimitero comunale. Comunque dovranno attuarsi opere e procedure tali che sia sempre garantita e certa l'identità (come prevista dalla legge) del cadavere ovvero delle sue ceneri.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi ora e giorno del rinvenimento.

TRASPORTI FUNEBRI E ONORANZE FUNEBRI

Articolo 14 - Servizio di trasporti funebri

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.
2. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è svolto dalle Imprese di Pompe Funebri che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge e con mezzi in possesso della prescritta autorizzazione.

Articolo 15 - Autorizzazione al trasporto funebre

1. L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso o dai suoi incaricati alla firma scegliendoli tra il personale dipendente dell'Amministrazione Pubblica.
2. Il Sindaco o chi per lui è altresì competente ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione od obitorio (anche se situati fuori dal proprio Comune ma deceduti nel comune di Bassano Romano (VT)) al luogo di sepoltura.



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - Edilizia Pubblica – Espropri – Lavori Pubblici – Ambiente – Mobilità – Manutenzione - Protezione civile

3. Fanno eccezione alla competenza di cui al comma 1:
 - a) i trasporti di prodotti abortivi di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. n.285/90, per i quali è competente l'Azienda A.S.L.;
 - b) i trasporti di cadaveri per i quali è competente la pubblica Autorità che ha disposto il trasporto, verranno rilasciate due copie di autorizzazione al trasporto: una per l'incaricato al trasporto e una per la trasmissione al Sindaco del Comune di decesso.
4. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove sarà accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell' Art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo prescritto sul cofano ovvero dall'autodichiarazione obbligatoria ed allegata come nei disposti del precedente Art. 13.
6. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Articolo 16 - Modalità del trasporto e percorso

1. Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27, comma 2, del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, il trasporto comprende:
 - a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
 - b) il tragitto alla chiesa o al luogo di svolgimento delle esequie;
 - c) la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o quello religioso, secondo il culto praticato dal defunto;
 - d) il proseguimento, seguendo il percorso più breve, fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta (locale scalo ferroviario, aeroportuale, ecc.).
2. Nessuna altra sosta può farsi durante il percorso, salvo casi di forza maggiore.
3. In assenza di richieste di cui al comma precedente da parte di chi dispone del funerale, il feretro verrà trasportato direttamente al luogo di sepoltura.
4. L'eventuale richiesta di corteo deve essere preventivamente richiesta dai familiari/aventi titolo tramite l'Impresa di Pompa Funebre al Comando di Polizia Locale (nelle prime ore successive alla morte), che rilascerà entro 15 ore apposita autorizzazione ovvero scaduto tale termine



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - Edilizia Pubblica – Espropri – Lavori Pubblici – Ambiente – Mobilità – Manutenzione - Protezione civile

l'autorizzazione stessa si riterrà rilasciata ai sensi dell'istituto del "silenzio/assenso".

5. Non sono pertanto ammessi cortei improvvisati e non autorizzati. È vietato fermare, disturbare o interrompere in qualsiasi modo il passaggio di un corteo funebre; dovrà comunque essere lasciato il passo ai mezzi pubblici (del servizio pubblico urbano, dei pompieri, dei servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza, ecc.).
6. Eventuali servizi o trattamenti speciali richiesti dall'avente titolo potranno essere disposti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di servizio.
7. Il Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.L. o suo delegato vigila sul servizio di trasporto delle salme, e propone al Sindaco gli eventuali provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità, per quanto concerne gli aspetti igienico sanitari.

Articolo 17 - Autofunebri

1. I trasporti funebri sono eseguiti a mezzo di autofunebri idonee e conformi alle norme del "nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento".
2. Le autofunebri devono avere le caratteristiche di cui all'art.20 del D.P.R.n.285/90.
3. Le autofunebri devono essere tenute sempre in perfetto stato di funzionamento e decoro. Devono essere disinfettate ogni volta che si verifichi una perdita dal feretro, quando siano state trasportate salme di persone decedute per malattie infettive e, comunque, una volta al mese.

Articolo 18 – Trasferimento salme - Disposizioni generali

1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, al seppellimento ed eventualmente dagli altri documenti richiesti in relazione alla destinazione.
2. L'incaricato, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale addetto presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro accerterà la regolarità dei documenti e la rispondenza dello stesso al tipo di sepoltura cui è destinato, in base alle risultanze documentali e al prescritto sigillo ; quindi compilerà il verbale di presa in consegna in duplice copia: una verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile dei servizi cimiteriali che ne trasmetterà copia sia all'Asl di partenza che a quella di arrivo.
4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di autorizzazione al trasporto deve restare in consegna al vettore.
5. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, si effettua, dalla partenza



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - Edilizia Pubblica – Espropri – Lavori Pubblici – Ambiente – Mobilità – Manutenzione - Protezione civile

all'arrivo, con lo stesso carro, sempre che non vi sia sosta fino al luogo di sepoltura o che non si tratti di sosta limitata al tempo strettamente necessario ad officiare il rito religioso o civile.

Articolo 19 - Trasferimento di salme dal luogo di decesso ad altro luogo

1. Il Sindaco, sentito il Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.L, può autorizzare, anche in via generale, il trasporto della salma all'interno di abitazioni o, in casi eccezionali, in luoghi di speciali onoranze.
2. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al secondo comma.

Articolo 20 - Trasporto di deceduti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Per i cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive il Responsabile dell'U. O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.L. o suo delegato prescriverà le opportune norme a tutela della salute pubblica per quanto concerne il trasporto, l'eventuale divieto del corteo ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Nel caso sia ritenuto necessario, su istruzione dell'autorità sanitaria di cui al comma precedente, le salme possono essere trasportate anche prima del termine di 24 ore dal decesso in locali di osservazione, e di qui, dopo il termine prescritto, direttamente al luogo di inumazione, tumulazione, cremazione.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile dell'U. O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.L. o suo delegato dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 21 - Trasporto da e per altri comuni

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto, a seguito della domanda degli interessati corredata dall'autorizzazione al seppellimento. Qualora la traslazione sia successiva alla prima sepoltura, è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - Edilizia Pubblica – Espropri – Lavori Pubblici – Ambiente – Mobilità – Manutenzione - Protezione civile

2. Dell'autorizzazione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
3. Al decreto è successivamente allegato il nulla osta relativo alla verifica effettuata ai sensi del precedente art.11.
4. Le salme provenienti da altri Comuni o dall'estero e da seppellirsi nel cimitero sono ricevute dall'incaricato comunale, o concessionario dei servizi cimiteriali alla stazione ferroviaria o all'aeroporto, e, a mezzo autotombina accompagnate al cimitero. In caso di arrivo dalle strade ordinarie, sono ricevute direttamente dal personale addetto presso il cimitero.
5. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco con l'osservanza dell'art.25 del D.P.R. n.285/90.

Articolo 22 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati

Articolo 23 - Trasporti all'estero o dall'estero

2. Il trasporto di salme dall'estero o per l'estero ha una disciplina diversa in relazione al fatto che si tratti di stato aderente, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937 approvata e resa esecutiva con R.D. 1.07.1937, n.1379. In questo caso, in conformità a quanto disposto dall'art.27 del D.P.R. n.285/90, la salma deve essere accompagnata dal passaporto mortuario rilasciato dall'ufficiale dello Stato Civile, per le salme da estradare, o dalla competente autorità dello stato estero, per le salme da introdurre nel territorio nazionale.
3. Qualora lo stato non sia aderente alla convenzione di Berlino: per l'introduzione nel territorio nazionale di una salma, deve presentarsi all'autorità consolare italiana apposita domanda secondo quanto stabilito dall'art.28 del D.P.R. n.285/90; per l'estradizione di una salma verso Stato non aderente alla convenzione la domanda deve rivolgersi all'autorità consolare in Italia dello Stato in cui deve essere trasportata la salma. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del citato decreto; in entrambi i casi bisogna effettuare il trattamento conservativo.

Articolo 24 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto di ceneri o resti mortali completamente mineralizzati è da o per Stato estero aderente alla convenzione internazionale di Berlino, la competenza circa l'autorizzazione spetta al Sindaco; qualora si tratti di Stati non aderenti alla convenzione suddetta, spetta sempre al Sindaco,



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - Edilizia Pubblica – Espropri – Lavori Pubblici – Ambiente – Mobilità – Manutenzione - Protezione civile

previa autorizzazione al rimpatrio dei resti da parte dell'autorità consolare dello stato in cui devono essere seppelliti i resti. (art.28 e 29 del D.P.R. n.285/90 e successive modifiche ed integrazioni).

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt.18, 20 e 25 del D.P.R. n.285/90, non si applicano al trasporto di cui al presente articolo.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.61.

Articolo 25 - Procedure per trasporto di resti mortali

1. Con il comma 1 dell'art 3 del D.P.R. 254/03 è stata introdotta norma dettante la definizione di resto mortale.
2. Per l'autorizzazione al trasporto è competente il Comune di partenza, ai sensi dell'articolo 24 del D.P.R. 285/90.
3. Se il trasporto avviene dentro il cimitero è sufficiente la sola registrazione di cui a all'art. 52 del D.P.R. 285/90. b) Se il trasporto avviene entro il Comune è sufficiente l'autorizzazione del competente ufficio comunale.

Articolo 26 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa, delle relative attrezzature e delle autofunebri è accertata dal Responsabile dell'U. O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.L. o suo delegato salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.
3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi di quanto disposto all' Art. 7 comma 3.

Articolo 27 - Autorizzazioni per l'esercizio di pompe funebri

1. Le imprese di pompe funebri private, qualora intendano vendere cofani ed altri articoli funerari, devono munirsi della prescritta autorizzazione commerciale di cui alla legge 11.06.1971 n.426, fermo restando l'obbligo della licenza di cui all'art.115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.31 n.773.



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - Edilizia Pubblica – Espropri – Lavori Pubblici – Ambiente – Mobilità – Manutenzione - Protezione civile

2. A richiesta dei familiari del defunto , le imprese di cui al precedente comma possono:
 - a. espletare, a titolo di mediazione, affari o pratiche amministrative sia presso gli uffici del Comune sia presso le parrocchie o enti di culto;
 - b. fornire feretri e accessori relativi;
 - c. occuparsi della salma e/o del trasporto in o da altri Comuni.

Articolo 28 - Divieti

1. Le imprese di onoranze funebri non possono:
 - a. offrire i propri servizi e forniture al domicilio dei defunti o presso ospedali, case di cura, ecc., e, comunque, accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o negli uffici pubblici;
 - b. esigere onorari sproporzionati alla entità del servizio;
 - c. sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d. esporre, alla vista del pubblico, casse ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
 - e. utilizzare la forma dell'appalto per la gestione delle camere mortuarie e la gestione dei cimiteri, obitori, nonché per trasferire le salme dai piani dei vari istituti di cura o dalle abitazioni private o dall'ospedale fino al luogo di osservazione;
 - f. utilizzare per i trasporti fuori comune e per i riti funebri personale non in regola con il Contratto Nazionale di Lavoro.
 - g. è vietata sia all'interno che all'esterno del Cimitero Comunale qualsiasi tipo di pubblicità ;
2. I titolari e i dipendenti delle imprese non possono trattenersi negli uffici, nei locali del Comune e nei cimiteri oltre il tempo necessario per svolgere gli incarichi loro affidati, allo scopo di offrire prestazioni.

Articolo 29 - Idoneità di veicoli e locali

1. Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, per quanto riguarda i locali ed i mezzi di trasporto, alle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Articolo 30 - Incaricato del trasporto

1. L'incaricato, data la peculiarità del trasporto di salme, è da considerarsi come incaricato di un pubblico servizio ai sensi dell'art.358 C.P., così come modificato dalla Legge 26.04.1990 n.86.

Articolo 31 - Competenze e tariffe

1. L'ordine e la vigilanza nei cimiteri spettano al Sindaco.



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - Edilizia Pubblica – Espropri – Lavori Pubblici – Ambiente – Mobilità – Manutenzione - Protezione civile

2. Alla manutenzione, custodia e agli altri servizi cimiteriali il Comune provvede secondo quanto disposto dal capitolato dei servizi cimiteriali in Concessione.
3. La vigilanza sugli aspetti igienico sanitari dei cimiteri aventi rilevanza sulla salute umana, spetta al Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.L. o suo delegato, che propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.
4. Al personale addetto ai servizi cimiteriali del Comune o del concessionario sono riservate tutte le operazioni di inumazione, di tumulazione, di esumazione, di estumulazione, di recupero salma sul territorio del comune di Bassano Romano (VT) di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici, allaccio, voltura, distacco della luce votiva, custodia, registrazione e archivio di cui agli artt.52, 53 e 81 del D.P.R. n.285/90.
5. Salvo quanto stabilito dagli art.102 e 105 del D.P.R. n.285/90, è fatto divieto di seppellire cadaveri fuori dai cimiteri.
6. Tutte le operazioni relative al rilascio di concessioni, le diverse registrazioni di atti, servizi e svolgimento pratiche e stesura contratti, svolgimento sopralluoghi, sono subordinate al pagamento di apposita tariffa determinata con atto dell'Amministrazione.

Articolo 32 - Ammissione dei cimiteri

1. In via prioritaria, nel Cimitero di Bassano Romano (VT) hanno diritto all'inumazione e alla tumulazione o alla dispersione delle ceneri in apposita area che sarà realizzata compatibilmente con le possibilità offerte dall'area cimiteriale esistente, le salme dei residenti, di nativi e morti nel Comune di Bassano Romano (VT).
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono ricevute le salme, i resti mortali e le ceneri delle persone aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, in loculo/ossario in concessione, esistente nel cimitero.
3. Le deroghe di cui al precedente comma 1 potranno essere solamente disposte con specifico atto.
4. Il Sindaco con apposite ordinanze detta disposizioni relativamente all'orario di apertura dei cimiteri e delle strutture cimiteriali disciplina l'ingresso, i riti funebri e ogni altra norma relativa a particolari divieti. Disciplina la struttura dei monumenti, cippi, lapidi e copritomba, ornamenti floreali, lavori e opere funerarie private, con l'esclusione parziale o totale degli ornamenti (vasi, lampade, pergamene ecc.) da apporre sulle stesse, fissando la libera vendita dei prodotti, senza favorire alcun fornitore di detti materiali.
5. Il Sindaco dispone ed autorizza la tumulazione, inumazione e la dispersione e l'affidamento delle ceneri nel cimitero comunale anche per le salme che non hanno le caratteristiche al punto 1 dell'art. 36.



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - Edilizia Pubblica – Espropri – Lavori Pubblici – Ambiente – Mobilità – Manutenzione - Protezione civile

Articolo 33 - Reparti speciali

1. Sono da riservare campi speciali, da individuare attraverso il successivo Art.38 (Piano Regolatore Cimiteriale) o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, da destinare al seppellimento delle salme, alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone professanti culti diversi da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Il Consiglio Comunale con proprio atto di natura regolamentare decide in ordine alla attribuzione degli eventuali maggiori oneri, conseguenti alla realizzazione e gestione di tali reparti speciali.
3. Gli arti, altre parti anatomiche ed i feti, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai suoi familiari, secondo le indicazioni fissate dal P.R.C., vengono inumati in campo comune.
4. E' pure da individuarsi, nel cimitero comunale, un campo speciale da destinare all'inumazione dei "resti mortali" quando provenienti dalle estumulazioni, in quanto il tempo di permanenza per tali resti in seppellimento in terra è a ciclo ridotto a 5 anni ovvero a due anni nel caso di utilizzo di particolari sostanze biodegradabili, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione come determinato dalla Circolare del Ministro della Sanità n. 10 del 1998.

Articolo 34 - Deposito provvisorio

1. In condizioni urgenti il Sindaco può disporre la tumulazione provvisoria in via diretta anche senza assenso dei familiari del defunto o familiare/avente titolo.
2. Salvo disponibilità, a richiesta delle famiglie dei defunti, di loro rappresentanti, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo per una durata non superiore a 36 mesi, prorogabili, in via eccezionale a 48. Tale concessione deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti il cui originale è da conservarsi presso gli Uffici cimiteriali preposti .
3. La tumulazione provvisoria delle salme nei loculi è consentita:
 - ▶ nel caso sia stato assegnato un loculo in fase di realizzazione da parte del Comune;
 - ▶ nel caso sia stato stipulato regolare contratto di concessione di un'area cimiteriale per la costruzione di un sepolcro privato, in fase di realizzazione e fino alla sua agibilità;
 - ▶ nel caso debbano essere effettuati lavori di ripristino di tombe private e/o colombari nel caso di indisponibilità dei loculi in concessione.
4. Il responsabile dei servizi cimiteriali fisserà la durata del deposito in relazione al tempo necessario all'ultimazione dei lavori e/o alla domanda degli interessati.
5. Scaduto il termine, originario o prorogato, senza che l'interessato abbia provveduto alla rimozione della salma, verrà notificata al responsabile formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni. In difetto agli adempimenti relativi la salma verrà inumata in campo comune.



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - Edilizia Pubblica – Espropri – Lavori Pubblici – Ambiente – Mobilità – Manutenzione - Protezione civile

6. La salma, una volta inumata, potrà essere nuovamente tumulata solo in tombe o loculi in via definitiva o cremata, previo pagamento dei diritti relativi.
7. La collocazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie è ammessa in un deposito cimiteriale anche al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2 e dietro pagamento della relativa tariffa. Qualora gli interessati non provvedano in conformità alla diffida, i resti e le ceneri verranno dispersi rispettivamente in ossario e cinerario comune.

Articolo 35 - Ossario comune

1. All'interno dell'area cimiteriale viene individuato un ossario per la raccolta indistinta delle ossa, non richieste dai familiari e provenienti dalle esumazioni e, in caso di completa mineralizzazione, dalle estumulazioni.

Articolo 36 - Cinerario comune

1. All'interno dell'area cimiteriale viene individuato un cinerario comune per la raccolta indistinta (dispersione) e la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.
2. In caso di ampliamento del cimitero l'Amministrazione Comunale potrà prevedere un'area da destinare alla dispersione delle ceneri provenienti dalla salme per le quali il de cuius abbia espresso la volontà di scegliere tale forma di sepoltura.

Articolo 37 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale che svolge servizio all'interno dei cimiteri è tenuto ad osservare il presente regolamento, in particolare è fatto obbligo di:
 - ▶ tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo, mantenendo un abbigliamento dignitoso;
 - ▶ fornire al pubblico ogni informazione possibile, per quanto di competenza; vigilare al fine di far rispettare il presente regolamento.
2. Il personale dei cimiteri è sottoposto a tutte le misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta, D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni ed ai sensi delle vigenti disposizioni normative e di quelle emanate dalla competente autorità sanitaria.

Articolo 38 - Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

1. In almeno una "area cimiteriale omogenea", deve essere organizzato uno o più campi d'inumazione destinato/ti alle sepolture decennali.



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - Edilizia Pubblica – Espropri – Lavori Pubblici – Ambiente – Mobilità – Manutenzione - Protezione civile

2. Le caratteristiche del suolo, l'ampiezza, la divisione in quadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e nel caso, per minori di anni 10, devono essere conformi a quanto dispone il Capo XIV del D.P.R. n.285/90.
3. Compatibilmente con le esigenze di inumazione e di edificazione di colombari, possono essere riservate aree ed opere a sepolture private, - individuali, familiari e per collettività - ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del D.P.R. n.285/90.

Articolo 39 – Inumazione

1. Le sepolture in terra si distinguono in:

- a) sepolture in campo comune che hanno una durata di 10 (dieci) anni decorrenti dal giorno del seppellimento e vengono assegnate gratuitamente.
- b) sepolture in campo giardino (area concessa a privati) che hanno una durata di anni 25 (venticinque) e vengono assegnate in concessione previo pagamento di relativa tariffa.

Articolo 40 – Cippo

1. Ogni fossa dei campi d'inumazione è contraddistinta, da un cippo realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici. Sul cippo è applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. L'installazione delle lapidi e/o dei copritomba e la loro manutenzione è da eseguirsi a carico dei familiari/aventi titolo.
3. La loro manutenzione dovrà essere svolta costantemente per consentire un livello di decoro e ordine idoneo al luogo.
4. Con periodicità annuale ed in particolare in occasione della commemorazione dei defunti, il Servizio cimiteriale comunale svolgerà ricognizione circa la conservazione e lo stato di decoro delle sepolture, provvederà pertanto all'apposizione di eventuale avviso/diffida alla pronta esecuzione delle necessarie opere di ripristino e decoro o di rimozione pericoli riscontrati
5. E' a diretto carico ed oneri dei familiari/aventi titolo del defunto provvedere prontamente entro un tempo massimo di gg. 30 ovvero immediatamente nell'ipotesi di sussistenza di grave situazione di pericolo.
6. Il mancato intervento negli ulteriori successivi 30 gg. costituirà presupposto sostanziale per la immediata attivazione di decadenza del sepolcro o nel caso di sepoltura in terra il Comune provvederà a sue spese (salvo rivalsa economica opportunamente rivalutata nei confronti dei familiari, che potrà essere effettuata anche in occasione dell'esumazione (qualora fossero reclamati i resti mortali per indirizzarli a sepoltura privata) alla rimozione di quanto pericoloso



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - Edilizia Pubblica – Espropri – Lavori Pubblici – Ambiente – Mobilità – Manutenzione - Protezione civile

ovvero di quanto è stato oggetto di segnalazione, la rimozione equivale all'acquisizione di tale materiale che sarà avviato a rifiuto o a discarica, la sepoltura sarà mantenuta nello stato minimale di decoro, ovvero con il tumulo di terra ed il cippo d'individuazione.

Articolo 41 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette - resti o urne cinerarie in opere murarie o in nicchie (loculi) costruite dal Comune di aree cimiteriali laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo V del presente regolamento.
3. Ogni nuova costruzione a sistema di tumulazione deve avere caratteristiche e dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa .

Articolo 42 - Avvisi di scadenza

1. L'Amministrazione Comunale non è tenuta a dare singoli avvisi alle famiglie interessate per la scadenza della sepoltura.
2. Ogni anno, entro il mese di settembre, il responsabile dei servizi cimiteriali provvederà per la stesura di elenchi in cui verranno indicate le salme per le quali è possibile procedere all'esumazione ordinaria nell'anno successivo. Tali elenchi saranno esposti all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della commemorazione dei Defunti e per l'intero anno a cui sono riferiti.
3. Con le stesse modalità di cui al comma precedente verrà predisposto lo scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
4. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 43 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono regolate dal Sindaco con ordinanza.
2. Sono ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato o, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Sono straordinarie quelle eseguite prima della scadenza della concessione su richiesta dei familiari.
4. Sono straordinarie quelle eseguite su ordine dell'Autorità Giudiziaria.



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - Edilizia Pubblica – Espropri – Lavori Pubblici – Ambiente – Mobilità – Manutenzione - Protezione civile

5. I feretri sono estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale stesso come stabilito in ordinanza.
6. Le ossa che si rinvencono sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.
7. È consentita la cremazione delle ossa.
8. Le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono eseguite dal personale cimiteriale o dal concessionario incaricato dal Responsabile della gestione dei cimiteri.
9. Qualora al momento della estumulazione risulti che il cadavere non sia completamente mineralizzato, in mancanza di disposizione diversa nella domanda, esso verrà inumato per il periodo stabilito dal Sindaco con l'ordinanza di cui al comma 1, previa debita apertura della cassa metallica e/o rivestimento della stessa con cassa di cellulosa.
10. Il Responsabile di Polizia Mortuaria, su espressa delega del Sindaco ha il potere di ordinare d'ufficio ed in ogni tempo, su parere del Sindaco stesso, l'estumulazione di salme per motivi di igiene e sanità. In questo caso verrà previamente notificata agli interessati una diffida a provvedere, entro il termine di 48 ore dalla ricezione della stessa, alla rimozione delle cause. Decorso il termine suddetto senza che si sia ottemperato, si provvederà all'immediata inumazione del feretro.
11. L'estumulazione straordinaria di ceneri o resti mortali è regolamentata con ordinanza sindacale ed è generalmente finalizzata a consentire la sistemazione in un unico cimitero di salme, resti o ceneri di coniugi o genitori o figli.

Articolo 44 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con l'ordinanza del Sindaco di cui al precedente comma.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte nei periodi previsti dalla legge.
3. Spetta alla A.S.L. impartire direttive e disposizioni per stabilire, al momento della esumazione, se un cadavere è o meno mineralizzato.
4. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è di 10 (dieci) anni conformemente a quanto fissato dall'art.82 del D.P.R. n.285/90.

Articolo 45 - Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie sono consentite nei limiti e con le modalità dettati dalla normativa



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - Edilizia Pubblica – Espropri – Lavori Pubblici – Ambiente – Mobilità – Manutenzione - Protezione civile

nazionale agli art: 83 e 84 del DPR 285/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 46 - Oggetti da recuperare

1. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
2. Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso al momento della richiesta delle operazioni oppure almeno 1 giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.
3. Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia: una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti; l'altra verrà depositata agli atti.
4. Gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopradette devono, indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, essere consegnati al responsabile dei servizi cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, potranno essere alienati.

Articolo 47 - Installazione e disponibilità dei materiali

1. La realizzazione dei monumenti funerari, lapidi e copritomba, anche "provvisori", dovrà conformarsi per dimensioni, materiali, forme e loro sagoma massima al progetto tipo messo a disposizione dell'Amministrazione Comunale vigenti disposizioni in materia
2. Tutti i materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private passano in proprietà del Comune se entro il termine di 30 giorni antecedenti la scadenza delle concessioni o le esumazioni non vengono reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo.
3. Qualora i familiari lo richiedano, il Sindaco può autorizzare l'asporto fuori dal cimitero di ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura nonché il reimpiego di materiali ed opere di loro proprietà in altra sepoltura in concessione agli stessi o a favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, a condizione che siano conformi ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura ed in buono stato di conservazione.
4. Le opere di riconosciuto valore artistico o storico saranno conservate all'interno del cimitero o in luoghi idonei.
5. Le croci, le lapidi ed i copritomba, che rimangono a in seguito alle esumazioni ed estumulazioni, sia ordinarie che straordinaria, dovranno essere smaltite a carico dei familiari del defunto



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - Edilizia Pubblica – Espropri – Lavori Pubblici – Ambiente – Mobilità – Manutenzione - Protezione civile

Articolo 48 - Ingressi nei cimiteri

1. Recependo quanto posto nella "Dichiarazione di principi" relativa all'incontro di Sofia del 12/02/2003 dal Comitato per i Cimiteri ed i Crematori Europeo in occasione dello "anno europeo per i disabili", di seguito si stabilisce di: garantire ad ogni cittadino, disabile o meno, tutti i diritti civili, sociali ed umani, migliorare e prestare attenzione prioritaria all'accessibilità dei nuovi reparti nei cimiteri comunali esistenti consentendo la fruizione oltre che al disabile anche all'anziano spesso in gravi condizioni di movimenti motori, consentire, nelle nuove realizzazioni, l'accessibilità ai luoghi ove è deposto il defunto, dare libera espressione al proprio dolore personale, avere libero accesso nei crematori, funerali home, luoghi di sepoltura e servizi igienici adeguati.
2. Il Sindaco con apposita ordinanza disciplina gli orari di apertura dei cimiteri e gli ingressi di persone disabili o ultrasessantenni qualora nella necessità di accedere al cimitero con automezzo.
3. La stessa ordinanza prevederà le modalità di rilascio e rinnovo annuale dei permessi specifici di accesso con automezzo.
4. L'autorizzazione sarà estesa anche alle ditte private o marmisti o artigiani funerari che eseguono lavori nei cimiteri, previa apposita richiesta.
5. L'ordinanza stabilirà l'importo pecuniario di sanzione ed il ritiro del permesso.

Articolo 49 - Cremazione

1. Il Comune se non dispone di impianto di cremazione, provvede alla cremazione tramite l'impianto funzionante più vicino e/o tramite una convenzione con un comune che lo disponga.
2. Nel caso di realizzazione di Forno Crematorio tale struttura deve esser posta all'interno di un'area cimiteriale prescelta per le caratteristiche di centralità logistica, potenzialità di strutturare l'impianto con più servizi e parcheggi idonei, e direttamente collegato alla viabilità principale della città.

Articolo 50 - Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. Per la cremazione di un cadavere è necessaria l'autorizzazione del Sindaco del Comune di decesso. Nel caso di cremazione di salma precedentemente inumata o tumulata, competente al rilascio dell'autorizzazione è il Sindaco del luogo ove è sepolta la salma.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinato all'accertamento, da parte dell'ufficio di stato civile, della presenza delle condizioni di cui all'art.79 del D.P.R. n.285/90.



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - Edilizia Pubblica - Espropri - Lavori Pubblici - Ambiente - Mobilità - Manutenzione - Protezione civile

Articolo 51 - Urne cinerarie

1. Le ceneri provenienti dalla cremazione vengono raccolte in un'urna cineraria, di materiale resistente ed infrangibile, debitamente sigillata per evitare profanazioni.
2. Sull'urna, che deve contenere le ceneri di una sola salma, deve essere indicato all'esterno il nome e cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta degli aventi titolo e su concessione, la conservazione delle ceneri si effettua nel cimitero in nicchie o colombari, salvo domanda di sistemazione in sepoltura privata o in cinerario comune o quanto disposto al successivo comma 5.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari, costruiti su aree del cimitero date in concessione dal Comune e appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art.79, comma 3 del D.P.R. n.285/90, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile. Le tariffe applicate per l'uso dei colombari saranno soggette a preventiva approvazione da parte dell'Ente, al fine dell'osservanza di quanto disposto dall'art.92, comma 4 del citato decreto.
5. A richiesta degli aventi titolo, come normato dalla Legge 130/01, in seguito alla presa d'atto del Ministero della Salute (Sanità) in data 8/03/2004, visti anche il D.M. Interno, di concerto con il Ministro della salute, 1° luglio 2002 e il "parere reso dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, in data 29/10/2003 n. 2957/03" ed infine il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 2004, al fine di garantire ai cittadini uguali opportunità di scelta per quanto concerne le pratiche cimiteriali, si dispone: la possibilità di affidamento ai familiari dell'urna delle ceneri del congiunto defunto, regolata dalla lett. E) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/01, che sarà meglio definita come norme, dettagli procedurali, tariffe e modulistica, con specifico atto deliberativo di Giunta comunale che preveda:
 - l'obbligo di sigillare l'urna e l'apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
 - la procedura autorizzativa dell'affidamento e conservazione delle ceneri dei defunti;
 - la verbalizzazione della consegna e la modalità di conservazione delle ceneri stesse;
 - la garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate;
 - che l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare;
 - che per il rilascio dell'autorizzazione e la eventuale verifica di controllo sia prevista e corrisposta idonea tariffa da prevedersi nella "tariffa dei servizi cimiteriali a domanda" che il luogo di abituale conservazione dell'urna coincida con la residenza legale del familiare.

CONCESSIONI

Articolo 52 - Concessione cimiteriale - Disposizioni generali

1. Entro i limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale, se vigente, o delle aree già esistenti e

C.F.: 80004430569 - P.I.: 00212280564

Tel. 0761/636901 – 636911 – 636912- Fax 0761/634016

Piazza Umberto I° n. 6 01030 Bassano Romano (VT)

utcllp@comune.bassanoromano.vt.it - utcsegr@comune.bassanoromano.vt.it



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - Edilizia Pubblica – Espropri – Lavori Pubblici – Ambiente – Mobilità – Manutenzione - Protezione civile

disponibili, il Comune concede l'uso di aree cimiteriali per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

2. Il Comune, inoltre, può concedere le aree per impiantarvi, sempre a cura e spese di privati od enti, campi di inumazione per famiglie e collettività, a condizione che ciascuno sia dotato di un adeguato ossario.
3. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano sia sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie) sia sepolture per famiglie e collettività (biloculi, ecc.) sia lapidi alla memoria.
4. Alle sepolture private a sistema di inumazione e tumulazione si applicano le disposizioni stabilite dal D.P.R. n.285/90 rispettivamente per le inumazioni ed esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa e nel caso di concessione di area ad ulteriore versamento di un deposito cauzionale a garanzia degli adempimenti consequenziali, i cui importi sono determinati all'Amministrazione con proprio atto.
6. La concessione cimiteriale, essendo il cimitero un bene soggetto al regime dei beni demaniali, attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune ai sensi di quanto dispone l'art.953 del Codice Civile.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione;
 - c) la/le persona/e, o nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in correlazione all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista con atto dell'Amministrazione;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 53 - Durata delle concessioni

1. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, tutte le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. n.285/90.



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - Edilizia Pubblica – Espropri – Lavori Pubblici – Ambiente – Mobilità – Manutenzione - Protezione civile

2. La durata di ogni tipo di concessione è la seguente:

- a) **99 anni** per le aree destinate alla costruzione di Tombe di Famiglia, per Tombe di Famiglia o Cappelle, per ossarini e i cinerari realizzati in colombario;
- b) **40 anni** per i loculi a due o più posti salma e lapidi alla memoria;
- c) **40 anni** per i loculi a un posto;
- d) **25 anni** per campetti privati destinati alla inumazione privata ove sarà prevista.
- e) **15 anni** per inumazioni a terra nei campi comuni di inumazione .

3. Nell'ultimo anno del periodo di concessione, e comunque 3 mesi prima della scadenza, gli interessati possono inoltrare al Sindaco, che ha facoltà di accoglierla, domanda di prolungamento della concessione.

Il massimo prolungamento del rinnovo della concessione potrà essere per un periodo di tempo di anni 10 e verrà sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale, in base alla valutazione della disponibilità al momento della richiesta.

Per il prolungamento o rinnovo della concessione è dovuta la tariffa vigente al momento della richiesta.

Articolo 54 - Modalità di concessione

1. In via ordinaria l'assegnazione di aree per la realizzazione di cappelle private cimiteriali e/o assegnazione di loculi avviene mediante ricorso a bando pubblico di assegnazione.
2. Salvo quanto disposto al precedente comma 1, le ulteriori modalità di rilascio delle concessioni cimiteriali in ordine anche a tombe di famiglia ovvero a vecchi sepolcri recuperati per decadenza od esproprio, vengono stabilite dal Sindaco con ordinanza che potrà pertanto prevedere il ricorso al "bando pubblico di assegnazione" secondo modalità articolate di garanzia di trasparenza.
3. L'Amministrazione si riserva in occasione di realizzazione di nuovi loculi da concedere, un congruo numero di loculi destinati a situazioni di emergenza.
4. Con ordinanza del Sindaco ed eventuale atto dell'Amministrazione comunale, nel caso si possa ricorrere alla ricognizione di sepolcri abbandonati per i quali provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione, su progetto specifico, si stabiliranno le modalità, le norme di dettaglio ulteriori, i tempi e le procedure per il recupero dei vecchi sepolcri (tombe di famiglia, loculi o ossari perpetui) per il loro restauro ovvero per la loro ulteriore concessione, specificando che il presente regolamento prevede l'uso anche di sepolcri (loculi in colombari anche totalmente prefabbricati purché a norma) per tumulazioni temporanee che potranno consentire una semplificazione anche tecnico-operativa per tale operazione.

Articolo 55 - Diritto d'uso delle sepolture

1. La titolarità del diritto d'uso spetta secondo la seguente disciplina:



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - Edilizia Pubblica – Espropri – Lavori Pubblici – Ambiente – Mobilità – Manutenzione - Protezione civile

- a) nei sepolcri ereditari, ovvero nelle sepolture concesse prima del 10.02.1976, il diritto d'uso si trasmette, esaurita la linea familiare indicata nella concessione e sino ad estinzione della stessa, secondo le norme previste dal Codice Civile Libro Secondo - Titolo II e III e cioè agli eredi legittimi o testamentari del concessionario e alla loro famiglia.
 - b) nei sepolcri gentilizi o familiari, ovvero nelle sepolture concesse dopo il 10.02.1976, il diritto d'uso, alla morte del concessionario, si trasmette, in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art.74 e seguenti del Codice Civile, e quindi, ove il concessionario non abbia disposto in via più restrittiva, al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali e agli affini fino al 2° grado. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, il diritto d'uso si trasmette a tutti gli stessi solidalmente.
2. Nelle sepolture possono essere ammessi benemeriti di cui all'art.93, comma 2 del D.P.R. n.285/90 ed il diritto alla sepoltura è riconosciuto in virtù di apposita dichiarazione presentata in qualunque tempo dal concessionario o dagli aventi titolo (purché abbiano ottemperato agli obblighi relativi al subentro) ed assoggettata ad apposito diritto tariffario congruo a vanificare eventuali scopi di lucro o di speculazione.

Articolo 56 - Subentri

1. Deceduto il concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e coloro che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta alla direzione cimiteriale entro 6 mesi dal decesso, e a richiedere contemporaneamente la variazione per il riconoscimento del subentro, designando uno tra essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

Articolo 57 – Rinuncia alla concessione

1. Il Comune ha la facoltà di accettare la restituzione anticipata o la restituzione di concessione cimiteriale, che è possibile nel caso la sepoltura sia stata precedentemente liberata da salme, resti o ceneri presenti, a carico degli aventi titolo.
2. La rinuncia espressa alla concessione per le aree ed i loculi da diritto al parziale rimborso del prezzo, nella misura della metà della tariffa versata solo se la rinuncia avviene entro i primi 5 anni dal rilascio della concessione stessa, oltre i 15 anni non verrà riconosciuto più alcun rimborso.
3. Il rimborso avrà esecuzione solo dopo che, a cura e spese del concessionario:
 - ▶ nel caso di loculi, sia stata rimessa in pristino la sepoltura e sostituito/i il/i chiusino/i usato/i con altri nuovi di uguale spessore e qualità ;
 - ▶ nel caso di aree quando sia stata resa libera da qualsiasi costruzione e sgombrata dalle opere eseguite ;

Articolo 58 - Estinzione

1. Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - Edilizia Pubblica – Espropri – Lavori Pubblici – Ambiente – Mobilità – Manutenzione - Protezione civile

per la soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso quanto disposto dall'art.98 del D.P.R. n.285/90.

2. Nel caso di concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, prima della scadenza del termine di durata, gli aventi diritto possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Qualora, alla scadenza del termine, gli aventi titolo non dispongano per la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Comune provvederà collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune, con costi a carico degli aventi titolo .

Articolo 59 - Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso non perpetuo, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Verificandosi i casi di cui al comma precedente, la concessione viene revocata con provvedimento del Sindaco, previo accertamento dei presupposti da parte del Comune e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario ove noto mediante raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima.

Articolo 60 - Decadenza

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a. in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b. in caso di mancata comunicazione del subentro nei modi e tempi previsti agli artt.56 e 58;
 - c. quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura di cui al successivo art.64;
 - d. per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati dal seguente art.65;
 - e. per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
2. La pronuncia della decadenza della concessione, salvo il caso previsto al punto a) di cui sopra, è subordinata alla previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per la durata di



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - Edilizia Pubblica – Espropri – Lavori Pubblici – Ambiente – Mobilità – Manutenzione - Protezione civile

60 giorni consecutivi.

3. La dichiarazione di decadenza compete , previo accertamento istruttorio , al responsabile dei servizi cimiteriali.
4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Successivamente il Responsabile del l'Ufficio Urbanistico disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 61 - Obblighi di manutenzione

1. I concessionari di sepolture private sono responsabili, solidalmente tra loro, della manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse, della esecuzione delle opere e restauri necessari ed opportuni per motivi di decoro, sicurezza o di igiene che potrà richiedere anche l'Amministrazione.
2. Nel caso il sepolcro venga dichiarato inidoneo alla tumulazione di salme o resti o ceneri da parte del Responsabile dei Servizi cimiteriali, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine di 6 mesi.

Articolo 62 - Progettazione e termini per la costruzione di sepolture private

1. La concessione in uso di area cimiteriale per la costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione od inumazione impegna il concessionario alla presentazione del progetto entro 12 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.
2. I progetti di costruzione di sepolture private, debbono essere redatti da tecnico abilitato ed essere approvati dall'Amministrazione Comunale e corredati da apposita autocertificazione circa il rispetto delle vigenti norme in materia igienico sanitaria e di polizia mortuaria redatta da parte di tecnico abilitato.
3. Le opere devono essere completate entro tre anni dalla Comunicazione di inizio Lavori , pena la dichiarazione di decadenza della concessione in oggetto.
L'Amministrazione procederà alla verifica dell'opera e al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di accertamento negativo l'Amministrazione provvederà, previa diffida a provvedere entro 3 mesi, alla dichiarazione di decadenza della concessione in oggetto.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi cimiteriali.



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - Edilizia Pubblica - Espropri - Lavori Pubblici - Ambiente - Mobilità - Manutenzione - Protezione civile

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Articolo 63- Gestione del servizio

1. Il servizio di Illuminazione Votiva potrà essere dato in concessione anche congiuntamente all'affidamento di servizio di gestione e manutenzione cimitero.

Articolo 64 - Domanda di abbonamento durata - scadenza - tariffa

1. Chiunque intenda ottenere l'installazione di una lampada votiva elettrica deve effettuare richiesta alla Ditta Affidataria del Servizio sia per l'installazione che per allaccio e/o manutenzione (compreso cambio lampada) della nuova utenza votiva;
2. il concessionario provvede alla erogazione della illuminazione elettrica votiva negli edifici funerari a colombario e precisamente nei loculi, ossari, cinerari, lapidi alla memoria (luci) ed inoltre nelle tombe di famiglia mediante lampada, preferibilmente a led, comunque non superiore a 3 Watt;
3. Il contratto di utenza decorre dalla data di stipulazione con scadenza fissa al 31 dicembre dello stesso anno.
4. Qualora l'utente non comunichi a mezzo lettera Raccomandata A.R., la propria disdetta almeno entro il 31 ottobre di ogni anno, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un anno e così di seguito, avendo lo stesso una durata minima di un anno.
5. In caso di rinuncia o restituzione della concessione di sepoltura a qualsiasi titolo il contratto di luce votiva cimiteriale si intende automaticamente risolto senza alcun diritto a rimborsi, ed all'immediata disattivazione della lampada votiva.
6. La tariffa di abbonamento annuo per ogni lampada votiva installata è fissata con provvedimento dell'Amministrazione.
7. Per il primo periodo di utenza, di cui al precedente articolo, il canone di abbonamento sarà fissato a partire dal giorno di allaccio più la quota una tantum per l'allaccio. L'importo una tantum sarà addebitato sulla prima bolletta utile.
8. Il pagamento della tariffa di cui al sesto comma dovrà essere effettuato dall'utente in forma anticipata ed in un'unica rata con versamento da eseguirsi, secondo le modalità comunicate sulla relativa bolletta.
9. Qualora l'utente non effettui il pagamento nel termine prescritto, si provvederà ad inviare un secondo avviso postale. Qualora l'utente non provveda entro il nuovo termine, non inferiore a 15 giorni, il concessionario può provvedere all'interruzione del servizio senza che l'abbonato abbia diritto ad alcun indennizzo. Per la riattivazione della lampada l'utente oltre a pagare il sospeso dovrà di nuovo pagare l'allaccio.



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - Edilizia Pubblica – Espropri – Lavori Pubblici – Ambiente – Mobilità – Manutenzione - Protezione civile

10. Il contratto di abbonamento alla luce votiva comprende:

- a) l'impianto di allacciamento che consiste nel collegamento di punto luce all'impianto realizzato costituito da portalampada, lampadina e connessioni, cui sono correlate le spese di 1° impianto fissate secondo la tipologia della sepoltura;
- b) la manutenzione, la fornitura di energia, il ricambio gratuito delle lampadine usurate, la sorveglianza dell'intera rete di distribuzione, la sostituzione dei materiali, quali linee elettriche, trasformatori e quant'altro non specificato ma inerente al servizio cui è correlato il pagamento della tariffa di abbonamento annuo.

Articolo 65 - Lavori di manutenzione

1. In caso di smontaggio di lapidi in relazione ad interventi nell'ambito della tomba (sepoltura a terra, loculo, cinerario, ossario, cappella, ecc.), l'intestatario del contratto di luce votiva dovrà dare preventiva comunicazione alla Ditta Affidataria del servizio stesso ai fini della conseguente e contestuale richiesta di scollegamento e poi di ri-collegamento del servizio che possono essere svolti esclusivamente da addetti della Ditta Affidataria, tale scollegamento non sospende in alcun caso il periodo relativo al canone in pagamento o pagato

Articolo 66 - Interruzioni o sospensioni di corrente

1. Il Concessionario non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni o sospensioni di corrente da parte del fornitore, per guasti o danni da causa forza maggiore o per riparazioni della rete, per fenomeni atmosferici, incendi, per disposizioni di limitazioni di consumi, ecc... Per tali interruzioni o sospensioni di corrente l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle quote di canone o di pretendere rimborsi.

Articolo 67 - Divieti

1. E' assolutamente vietato all'utente asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere in qualsiasi modo l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva l'eventuale azione civile o penale da parte del Concessionario, che ha facoltà di interrompere il servizio in seguito all'invio di preavviso scritto alla quale interruzione si provvederà entro 15 gg. dalla di ricezione riscontrata.

Articolo 68 - Riserva

1. Il Concessionario si riserva il diritto di apportare alle condizioni di abbonamento contenute nel presente regolamento tutte quelle modifiche ed aggiunte che nel tempo si rendessero opportune per il migliore funzionamento del servizio, o necessarie per modificazioni del mercato, in relazione ai costi del materiale in genere, dell'energia elettrica, della manodopera o per qualsiasi altro onere aggiuntivo. Di tali variazioni ed aggiunte verrà data tempestiva comunicazione agli abbonati a mezzo lettera.



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - Edilizia Pubblica - Espropri - Lavori Pubblici - Ambiente - Mobilità - Manutenzione - Protezione civile

Articolo 69 - Reclami

1. Ogni eventuale reclamo va segnalato per iscritto direttamente all'Ufficio Segreteria e alla ditta affidataria, non comporta per l'utente il diritto di sospendere i pagamenti. E' fatta salva tuttavia la possibilità di eventuali rimborsi, qualora ne venga riconosciuto il diritto da parte del Comune.

Articolo 70 - Decesso del titolare del contratto: variazione dell'intestazione

1. In caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento all'illuminazione votiva gli eredi sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ufficio ai fini della variazione dell'intestazione.

AFFISSIONE DEGLI ANNUNCI FUNEBRI SUGLI SPAZI COMUNALI

Articolo 71 - Luoghi di affissione

1. Gli spazi dedicati all'affissione degli annunci funebri e dei ringraziamenti sono indicata nell'apposita planimetria predisposta e aggiornata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 72 - Modalità di affissione e defissione

L'affissione è effettuata direttamente dall'impresa di pompe funebri, dal gruppo o dall'ente interessati, nel rigoroso rispetto delle seguenti modalità:

- a) Per tutti gli annunci devono essere affissi solo fogli di dimensioni non superiori a 50 cm di larghezza e 40 cm di altezza;
- b) deve essere rispettata la distanza di 1,00 cm tra ciascun annuncio, per ogni lato e dai bordi esterni della bacheca;
- c) l'affissione degli annunci nelle bacheche con interno in legno deve avvenire solo ed esclusivamente con l'uso di puntine da disegno che vanno rimosse al momento della defissione mentre nelle bacheche con interno in metallo o simili va fatto con appositi magneti o colla, comunque il fissaggio non deve in ogni caso deteriorare il pannello di ancoraggio.
- d) ogni impresa provvede alle affissioni e defissioni dei propri annunci, e ha l'obbligo al momento della defissione di pulire lo spazio che occupava;
- e) è vietato togliere o coprire gli annunci delle altre imprese, gruppi o enti anche ove fossero scaduti i termini di affissione a meno di impellente necessità ed urgenza. In tale caso possono essere coperti o rimossi gli annunci a partire dai più vecchi.
- f) gli annunci funebri devono essere rimossi entro quattro giorni dalla celebrazione del funerale;
- g) gli annunci di ringraziamento devono essere affissi contestualmente alla defissione del corrispondente annuncio funebre e sul medesimo spazio, qualora fosse ancora presente il relativo annuncio funebre e devono essere rimossi entro sette giorni dalla data di affissione;



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - Edilizia Pubblica – Espropri – Lavori Pubblici – Ambiente – Mobilità – Manutenzione - Protezione civile

gli annunci per anniversari e/o ricorrenza possono essere affissi cinque giorni prima della ricorrenza e/o anniversario e devono essere rimossi entro quattro giorni successivi alla ricorrenza e/o anniversario;

Articolo 73 – pagamento del diritto

Per l'effettuazione delle affissioni di annunci funebri e di ringraziamento è dovuto al Comune un diritto sulle pubbliche affissioni, la cui tariffa è deliberata annualmente dal Comune in sede di approvazione del bilancio ed in base all'art.23 del vigente regolamento C.C. 32/94.

Le imprese di pompe funebri che affiggono direttamente i manifesti in trattazione debbono provvedere a denunciare l'affissione all'ufficio comunale provvedendo al pagamento dei diritti dovuti prima di procedere all'affissione del manifesto. Per le affissioni degli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata prefestiva o festiva, le agenzie funebri debbono provvedere nel primo giorno feriale successivo a denunciare l'affissione all'ufficio tributi comunale provvedendo al pagamento dei diritti dovuti con esclusione della maggiorazione di cui al 9^a comma dell'art. 22 del D.LGS. 507/93.

Articolo 74– Divieto di pubblicità

1. Sugli annunci funebri e di ringraziamento è vietata qualunque forma di pubblicità. 2. È consentito inserire in calce all'annuncio solo ed esclusivamente le seguenti indicazioni: la ditta che effettua il servizio funebre ovvero, in alternativa, la ditta, il gruppo o l'ente che ha curato l'affissione dell'annuncio; il Comune in cui ha sede la ditta, il gruppo o l'ente, l'indirizzo e il logo e/o marchio e il relativo numero di telefono. 3. L'indicazione di cui al precedente comma 2 deve rispettare tassativamente i seguenti requisiti:

a) va riportata in alternativa una delle seguenti diciture "Servizio funebre effettuato dalla ditta" ovvero "Affissione effettuata da", seguita dalle altre indicazioni previste dal comma 2;

Articolo 75 – Sanzioni

1. In caso di violazione dei precedenti articoli 3 o 4 è applicata alla ditta, al gruppo o all'ente a cui è riferibile l'annuncio o l'affissione, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00 per ogni singolo foglio di annuncio.

2. Il soggetto sanzionato è ammesso a pagare in misura ridotta la somma di € 25,00 per ogni singolo foglio di annuncio.

3. Il Comune può provvedere d'ufficio alla rimozione degli annunci non defissi entro i termini previsti dall'art. 3 e alla copertura della pubblicità effettuata in violazione del presente regolamento.

4. La Polizia Locale è l'organo competente per l'accertamento delle violazioni.

5. Il Responsabile dell'Area Amministrazione Generale è l'Autorità competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione ovvero l'ordinanza di archiviazione ai sensi degli artt. 17 e ss. Della legge 689/81



COMUNE di BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

www.comune.bassanoromano.vt.it

pec.: bassanoromano@legalmail.it

Area 3° Servizi al Territorio - Edilizia Pubblica – Espropri – Lavori Pubblici – Ambiente – Mobilità – Manutenzione - Protezione civile

6. Le sanzioni sono stabilite in applicazione dell'art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000 e della legge n. 689 del 18.11.1981 a cui si rinvia per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 76 - Efficacia della normativa regolamentare

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore per quanto applicabile .

Articolo 77 - Norme incompatibili

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni contenute nei precedenti regolamenti comunali di polizia mortuaria, ivi incluse le relative modificazioni e/o integrazioni.
2. Ogni altro atto o provvedimento emanato dall'Amministrazione Comunale in contrasto o comunque incompatibile con il presente regolamento è da intendersi abrogato.
3. abrogato il precedente regolamento di Polizia Mortuaria ;

Articolo 78 - Sanzioni

1. Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, per l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, qualora non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. n.285/90 e s.m.i., le quali sono punite ai sensi dell'Art.107 del medesimo e s.m.i., è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria con le modalità cui agli artt.106 - 110 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 03.03.1934, n.383 e successive modificazioni ed integrazioni e della Legge 24.11.1981, n.689.